MORANDI STEEL
TUBES AND BEYOND

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti condizioni generali di contratto ("**Condizioni Generali"**) si applicano a tutti i rapporti contrattuali aventi ad oggetto vendite/forniture ("**Fornitura**") di beni e/o servizi ("**Prodotti**") realizzate da qualsiasi venditore/fornitore (il "**Fornitore**") a favore di Morandi S.p.A. (C.F. e P.IVA 01213810177) con sede in 25020 Flero (BS) Via Don Lorenzo Milani n. 3 ("**Morandi**") (Morandi e Fornitore, di seguito, cumulativamente, anche solo "**Parti**"). L'applicazione delle presenti Condizioni Generali alla Fornitura di Prodotti è una pattuizione di natura essenziale, in assenza della quale Morandi non si sarebbe determinata ad instaurare il rapporto contrattuale. Le presenti Condizioni Generali sono pubblicate sul sito www.morandispa.it. La definizione di un Contratto di Fornitura (così come di seguito meglio definito) costituisce espressa, piena ed incondizionata accettazione da parte del Fornitore (se del caso anche per fatti concludenti) delle presenti Condizioni Generali che prevarranno, dunque, anche su eventuali condizioni generali del Fornitore. Condizioni contrattuali differenti dalle presenti, che vengano allegate, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno valore se non espressamente e specificatamente accettate per iscritto da Morandi ed anche in tale caso le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. La stessa disposizione si applica in relazione ad eventuali ulteriori documenti e/o allegati alle presenti Condizioni Generali e/o al Contratto di Fornitura che siano di provenienza del Fornitore e/o di soggetti terzi rispetto a Morandi. Laddove il Fornitore instauri un rapporto contrattuale con Morandi in nome e per conto di soggetti terzi ("**Altro Fornitore**") anche gli stessi saranno da considerarsi vincolati alle presenti Condizioni Generali restando inteso che l'instaurazione, anche indiretta, di vincoli contrattuali con Altro Fornitore costituisce espressa, piena ed incondizionata accettazione anche da parte dell'Altro Fornitore (se del caso anche per fatti concludenti) delle presenti Condizioni Generali. Il Fornitore garantisce a Morandi tutte le obbligazioni assunte da ciascun Altro Fornitore e si impegna a tenere Morandi indenne e manlevata da qualsivoglia pregiudizio eventualmente riconducibile ad atti e/o fatti imputabili all'Altro Fornitore.

2. FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Per poter avviare la procedura di formazione del contratto, Morandi formula una richiesta di fornitura di Prodotti al Fornitore tramite una "Richiesta di Offerta" (per "**Richiesta di Offerta**" si intende una richiesta fatta con modalità informali oppure semplicemente oralmente) oppure tramite una "Richiesta di Offerta Formale" (per "**Richiesta di Offerta Formale**" si intende una richiesta fatta con modalità formali ovvero per iscritto) (Richiesta di Offerta ed Richiesta di Offerta Formale cumulativamente saranno di seguito denominate anche semplicemente "**Richiesta di Fornitura**"). La Richiesta di Fornitura dovrà, in ogni caso, ricomprendere gli elementi necessari per permettere al Fornitore il corretto adempimento, restando inteso che rimane in capo a quest'ultimo la responsabilità per le difformità fra quanto indicato nella Richiesta di Fornitura ed i Prodotti consegnati. Il Fornitore, esaminata la Richiesta di Fornitura e qualora abbia valutato positivamente la possibilità della fornitura, trasmetterà a Morandi a mezzo email un documento riepilogativo della fornitura ("**Offerta Formale del Fornitore**") che, nel caso segua la Richiesta di Offerta Formale e sia conforme alla stessa è intesa come conclusiva del rapporto contrattuale unitamente ai relativi eventuali allegati; diversamente, ovvero nel caso di Richiesta di Offerta, tale documento riepilogativo rappresenterà l'offerta del Fornitore ("**Offerta**") e il perfezionamento del vincolo contrattuale avverrà previa accettazione scritta di Morandi ("**Conferma d'Ordine di Morandi**") (Offerta Formale del Fornitore ovvero Conferma d'Ordine di Morandi di seguito saranno cumulativamente denominate anche semplicemente oppure "**Contratto di Fornitura**"). Il Fornitore comunicherà tempestivamente a Morandi l'inizio dell'esecuzione della prestazione che non potrà avvenire prima della definizione del Contratto di Fornitura (fatta salva

espressa deroga scritta da parte di Morandi) e nel rispetto dei termini ivi previsti. Previa richiesta di Morandi da effettuarsi nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla definizione del Contratto di Fornitura, il Fornitore si obbliga ad accettare eventuali modifiche alla Fornitura di Prodotti purché non eccedenti il 10 %, in aumento o in diminuzione dei quantitativi oggetto della stessa. Per quanto riguarda eventuali richieste di modifica eccedenti il 10 %, il Fornitore è tenuto a compiere i migliori sforzi per assecondare le richieste di Morandi. Nel medesimo termine di 30 (trenta) giorni e, comunque, prima che il Fornitore abbia formalmente comunicato a Morandi l'inizio dell'esecuzione della prestazione, è riconosciuto a Morandi il diritto di recesso *ad nutum*, sia con riferimento all'intero Contratto di Fornitura che limitatamente ad alcuni Prodotti.

3. CONSEGNA DELLA MERCE

La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione, il trasporto e la consegna presso il luogo di destinazione dei Prodotti devono avvenire in conformità con le istruzioni di Morandi e delle norme di riferimento applicabili alla Fornitura (di seguito anche solo "**Istruzioni**"). Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuto a carenze o, più in generale, al mancato rispetto delle sopraddette Istruzioni. Ogni modifica da parte di Morandi delle Istruzioni deve avvenire in forma scritta. Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei Prodotti, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a Morandi, ha luogo all'atto del ricevimento della merce stessa presso quest'ultima nei termini meglio descritti all'art. 6 che segue. I termini e programmi di consegna dei Prodotti sono tassativi, vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. In caso di consegne anticipate rispetto al termine pattuito, Morandi è autorizzata a rifiutare la consegna nonché a rispedire tali Prodotti a spese e rischio del Fornitore, ovvero ad addebitare a quest'ultimo le relative spese di magazzinaggio ed accettazione. In caso di ritardi di consegna non dovuti a cause di forza maggiore, Le Parti convengono che Morandi potrà, alternativamente:

i. pretendere l'esecuzione del Contratto di Fornitura in tutto o in parte, ed addebitare di diritto al Fornitore ogni e qualsivoglia penale, costi e/o pregiudizio Morandi abbia a subire dal proprio cliente, compensando tali importi con le somme dovute al Fornitore;
ii. approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, i Prodotti, a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione scritta al Fornitore;
iii. in caso di ritardo eccedente i 15 (quindici) giorni di calendario, risolvere, con effetto immediato, il Contratto di Fornitura, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Morandi di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti a causa dei ritardi di consegna (ovvero dall'omissione della stessa). Resta inteso che Morandi potrà compensare tutte le somme ad essa dovute dal Fornitore a causa dei suddetti ritardi con le somme da essa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone l'importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.

Il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte di Prodotti, laddove richieste, necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi, nei modi e termini concordati. Nel caso in cui l'esecuzione del Contratto di Fornitura sia impedita dal verificarsi di comprovate cause di forza maggiore, potrà essere concordato tra le Parti un nuovo termine per la consegna solo a condizione che il Fornitore abbia informato, per iscritto, prontamente e, comunque, in tempo utile Morandi dell'insorgere di tali cause e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti (dandone prova documentale). La causa di forza maggiore non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. Resta inteso inoltre, che, in nessun caso, saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori. Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo nelle consegne maggiore di 10 (dieci) giorni rispetto al termine pattuito, o un ritardo anche inferiore ma incompatibile con le esigenze produttive di Morandi, quest'ultima avrà il diritto di recedere *ad nutum* con effetto immediato il vincolo contrattuale, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

Se i Prodotti del Fornitore sono destinati all'esportazione, il Fornitore deve presentare - ai fini doganali -

una dichiarazione scritta su un modello che gli viene fornito da Morandi e che riguarda l'origine del Prodotto oggetto della fornitura. Detta dichiarazione deve pervenire a Morandi al più tardi con la prima fornitura. Il Fornitore deve segnalare a Morandi immediatamente e di propria iniziativa l'origine dei Prodotti non ancora dichiarati o un eventuale cambio dell'origine.
Il Fornitore risponde di tutti gli svantaggi che Morandi può subire causa la ritardata o non regolare consegna di suddette dichiarazioni. Se necessario, il Fornitore deve confermare le indicazioni fornite circa l'origine dei Prodotti tramite un modello informativo convalidato da un ufficio doganale.

4. PREZZO

I corrispettivi indicati nel Contratto di Fornitura sono fissi fatto salvo quanto specificamente pattuito per iscritto. Eventuali aumenti di prezzo dei Prodotti dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Morandi solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima. In caso di mancata consegna dei Prodotti nei termini pattuiti nel Contratto di Fornitura troveranno applicazione gli artt. 1460 e 1461 c.c.

5. FATTURAZIONE

Le fatture relative ai Prodotti saranno emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna dei relativi Prodotti e faranno riferimento al numero di Contratto di Fornitura, alla modalità di consegna ed alla descrizione dei Prodotti. Le bolle di accompagnamento della merce dovranno portare indicato il numero del Contratto di Fornitura cui si riferiscono; in caso contrario Morandi avrà il diritto di non accettare la consegna della merce.

6. GARANZIE E VIZI

6.1 GARANZIE

Senza pregiudizio alcuno per ogni altro rimedio di Morandi, il Fornitore garantisce la sua piena proprietà dei Prodotti e la legittimità del trasferimento. I Prodotti saranno consegnati liberi da ogni pegno, ipoteca ed ogni altro diritto di garanzia personale o reale o riservato dominio eccetto per quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti. I Prodotti devono essere conformi al Contratto di Fornitura, a quanto dichiarato nel rimesso di consegna, ed in particolare alle norme di riferimento applicabili alla fornitura, nonché ad ogni specifica richiamata (in particolare alle caratteristiche tecniche, dimensionali, normative e qualitative) o allegata nel Contratto di Fornitura, ed inoltre privi di vizi e/o difetti di ogni tipologia. La semplice ricezione e/o il pagamento dei Prodotti non possono in nessun caso essere considerati come accettazione degli stessi. Morandi si impegna a verificare entro 8 (otto) giorni dalla consegna i Prodotti dal punto di vista estetico e dimensionale tramite analisi visiva ("**Controllo Visivo**"). Resta espressamente convenuto fra le Parti che qualsivoglia vizio e/o difetto non inequivocabilmente accertabile nei limiti di cui al Controllo Visivo sarà da considerarsi un vizio occulto ("**Vizi Occulti**"). Il Fornitore potrà inviare proprio personale presso gli stabilimenti Morandi, previo accordo con la medesima, per prendere visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel controllo dei Prodotti. Il Fornitore effettuerà, nel corso del periodo di garanzia sotto specificato, a richiesta di Morandi, la sostituzione o la riparazione gratuite presso Morandi dei Prodotti affetti da vizi o difetti di qualsiasi tipo. Inoltre, qualora i Prodotti venduti siano impiegati in processi produttivi di Morandi, il Fornitore garantirà anche il rimpiazzo degli scarti operati da Morandi, e ai Prodotti sostituiti o riparati troveranno applicazione le presenti Condizioni Generali. Anche in deroga ai termini di cui all'art. 1495 c.c. la garanzia di cui al presente articolo ha una durata di minima di 18 mesi decorrenti dalla data di consegna e, comunque, per la durata della garanzia di Morandi verso il cliente ("**Periodo di Garanzia**"), salvo diverse pattuizioni sottoscritte da Morandi. In ogni caso, Morandi ha il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno derivante da vizi e/o difetti dei Prodotti, purché egli provveda a denunciarli entro il Periodo di Garanzia. Il Fornitore garantisce che la quantità dei Prodotti forniti è conforme a quanto indicato nel Contratto di Fornitura. Nel caso in cui dalle verifiche svolte da Morandi risulti che la quantità dei Prodotti non sia conforme a quanto pattuito, Le Parti convengono che Morandi potrà, alternativamente, previa comunicazione scritta:

i. accettare le differenze quantitative riscontrate con facoltà di modificare corrispondentemente i quantitativi delle eventuali forniture successive;
ii. respingere la parte della Fornitura risultata eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a

spese e rischio del Fornitore o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di magazzinaggio e accettazione;

iii. ottenere che il Fornitore provveda immediatamente all'invio della parte di Fornitura risultata mancante, essendo inteso che ogni maggiore onere o spesa per l'immediata integrazione dell'ammanco saranno a carico del Fornitore.

6.2 VIZI

Il Fornitore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi, difetti di progettazione e/o fabbricazione, nonché di conformità rispetto alle norme di riferimento applicabili alla Fornitura nonché alle caratteristiche ed alle Istruzioni indicate da Morandi e che gli stessi sono idonei all'uso (anche con riferimento ai materiali utilizzati nel processo produttivo). Qualora il Fornitore riceva una contestazione da Morandi relativa a vizi e/o difetti dei Prodotti potrà richiedere in forma scritta entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla ricezione della predetta contestazione di visionare gli stessi alla presenza del personale di Morandi. Le Parti convengono che laddove Morandi riscontri vizi e/o difetti nei Prodotti, Morandi avrà la facoltà di:

i. ottenere, a spese e rischio del Fornitore, l'immediata sostituzione dei Prodotti viziati e/o difettosi;

ii. respingere, a spese e rischio del Fornitore, i Prodotti viziati e/o difettosi;

iii. chiedere che il Fornitore provveda a proprie spese alla eliminazione dei vizi e/o dei difetti dei Prodotti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione, decorso il quale Morandi potrà, salvo ogni ulteriore rimedio, effettuare direttamente tale eliminazione dei vizi e/o dei difetti: qualora Morandi provveda direttamente all'eliminazione dei vizi e/o dei difetti il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Morandi da qualsivoglia spesa, onere e/o pregiudizio e salvo il diritto al risarcimento del danno;

L'esercizio delle suddette facoltà di cui alle lettere (i), (ii), (iii), dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione.

Per tutti i vizi e/o difetti relativi ai Prodotti è fatto in ogni caso salvo il diritto di Morandi di ottenere dal Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti.

Resta inteso che Morandi potrà compensare tutte le somme ad essa dovute dal Fornitore a causa dei suddetti vizi e/o difetti con le somme dalla stessa dovute al Fornitore a qualsiasi titolo, detraendone l'importo dalle fatture del Fornitore in scadenza.

Il Fornitore si obbliga a non immettere in commercio e a rottamare i Particolari difettosi o non conformi restituiti da Morandi e per i quali non sia stato concordato il relativo recupero per Morandi con lavorazioni supplementari, essendo a Morandi riservata ogni facoltà di ispezione e controllo per la verifica di tale adempimento. Previo accordo con il Fornitore sulle relative modalità di attuazione, Morandi potrà provvedere direttamente alla suddetta rottamazione per conto e a spese del Fornitore.

Il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale di terzi, sia in Italia, sia all'estero, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque Morandi indenne e manlevata da tali pretese, nonchè da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita o circolazione dei prodotti Morandi.

Nel caso in cui Morandi fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile (compresa la "*product liability*") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne Morandi. In ogni caso il Fornitore si impegna a stipulare a sue spese, prima della definizione del Contratto di Fornitura ed a mantenerne l'operatività per tutta la durata del vincolo contrattuale, fornendone copia a semplice richiesta di Morandi, una polizza assicurativa a favore di terzi (a copertura di tutti i rischi e ad estensione mondiale), che assicuri entrambe le parti contro danni riportati da persone e/o da beni, direttamente o indirettamente collegabili ai Prodotti, alla loro produzione e commercializzazione, durante e dopo il termine del presente accordo. In alternativa, il Fornitore avrà la possibilità di includere Morandi come parte assicurata/protetta nella polizza (tutti i rischi) a patto che tale polizza sia soddisfacente ed accettata da Morandi. La polizza assicurativa dovrà indicare Morandi come "parte assicurata" e specificare che l'assicurazione non potrà essere cancellata a meno che lo stipulante dia notifica scritta a Morandi almeno 60 giorni prima della data effettiva di cancellazione. Inoltre, in tale polizza dovrà essere assicurata anche la responsabilità del Fornitore. Il Fornitore si impegna a mantenere l'assicurazione valida ed effettiva per tutta la

validità della Fornitura e per i successivi tre anni dopo il termine dello stesso a qualunque titolo esso con massimale congruo per R.C.T.

7. GIURISDIZIONE, LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE

Il contratto fra le Parti è sempre soggetto alla giurisdizione ed alla legge Italiana. Lingua italiana prevale. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto, le Parti indicano il Foro di Brescia come competente in via esclusiva, escluso qualsivoglia altro Foro, anche concorrente.

8. DECORRENZA

Le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione con riferimento a tutti i rapporti contrattuali che si formeranno fra Morandi ed il Fornitore a decorrere dal 01 marzo 2024.